



Comune di Silvi

**Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta
dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.)
e nell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.)
della Città di Silvi.**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Classificazione delle zone	pag. 3
2.1 Area Pedonale Urbana (A.P.U.)	pag. 3
2.2 Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)	pag. 3
Art. 3 - Modalità di accesso e circolazione	pag. 3
Art. 4 - Transito e sosta all'interno delle Z.T.L./A.P.U.	pag. 4
4.1 Permesso permanente categorie ammesse	pag. 4
4.2 Permesso temporaneo categorie ammesse	pag. 5
Art. 5 - Categorie ammesse senza autorizzazione	pag. 6
Art. 6 - Modalità di rilascio del contrassegno	pag. 6
6.1 permessi permanente	pag. 6
6.2 permessi temporaneo	pag. 7
Art. 7 - Verifica e revoca autorizzazioni	pag. 8
Art. 8 - Sanzioni	pag. 9
Art. 9 - Norme finali	pag. 9
Art. 10 - Entrata in vigore del presente regolamento	pag. 9

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Oggetto della presente regolamentazione è la disciplina dell'accesso nell'Area Pedonale Urbana (APU), nonché dell'accesso e della sosta nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) presenti sul territorio del Comune di Silvi, individuate e determinate rispettivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 04/07/2023 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 11/07/2022, ai sensi dell'art 7 comma 9 del codice della strada, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Il presente Regolamento disciplina e costituisce un aggiornamento delle deliberazioni/Ordinanze pregresse, in considerazione, delle esigenze degli utenti che possano conciliarsi con la vocazione delle aree disciplinate con il presente atto.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE

2.1 Si definisce Area Pedonale Urbana (A.P.U.), ai sensi dell'art. 3, comma 1) punto 2, del D.lgs 285/1992, una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli a servizio di personale con limitate o impedito capacità motorie (ovvero veicoli al servizio di persone con disabilità), nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

- Nel territorio comunale, con Ordinanza n. 62 del 09/06/2015 è stata individuata un'Area Pedonale Urbana, così costituita:

A.P.U. SILVI PAESE 1 - che interessa il Belvedere, tratto compreso tra Piazza della Loggia e Circonvallazione Boreale.

- Nel territorio comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 162 del 04/07/2023 è stata individuata un'Area Pedonale così costituita:

- **A.P.U. SILVI PAESE 2** - che interessa Piazza Largo della Porta, Corso Umberto I, Via Circonvallazione Meridionale.

2.2 Si definisce Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 54, del D.lgs. 285/1992, l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli.

Nel territorio comunale, con Ordinanza n. 62 del 09/06/2015 e con Deliberazione di Giunta Comunale n° 154 del 11/07/2022 nonché con Deliberazione di Giunta Comunale n°162 del 04/07/2023 sono state individuate le seguenti Zone a Traffico Limitato:

- **Z.T.L. SILVI PAESE 1** - (dal 16 settembre al 14 giugno) che interessa Corso Umberto I e via Circonvallazione Meridionale;

- **Z.T.L. SILVI PAESE 2** - (dal 15 giugno al 15 settembre) che interessa via Circonvallazione Boreale;

- **Z.T.L. TRIESTE/TRENTO** che interessa via Trieste e vico Trento;

- **Z.T.L. ISONZO** che interessa via Fortore, Largo Isonzo, via Tagliamento, via Biferno;

ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE

L'Area Pedonale Urbana 1 - che interessa il Belvedere, tratto compreso tra Piazza della Loggia e Circonvallazione Boreale è attiva tutti i giorni dell'anno, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 salvo diversa segnalazione adottata nei modi stabiliti dalla legge.

L'Area Pedonale Urbana 2 - di Piazza Largo della Porta, Corso Umberto I, Via Circonvallazione Meridionale è attiva a partire dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno e vigente dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di tutti i giorni, feriali e festivi, oltre che in occasione delle festività Pasquali e Natalizie e negli altri casi da indicarsi di volta in volta con apposita D. Giunta Comunale o con Ordinanza Sindacale ovvero del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

In deroga alle disposizioni generali che disciplinano il divieto di circolazione e sosta nell'Area Pedonale Urbana 2 - di

Piazza Largo della Porta, Corso Umberto I, Via Circonvallazione Meridionale, è consentito, nei soli orari di vigenza dell'A.P.U. il transito dei veicoli autorizzati muniti di regolare permesso, esclusivamente per l'attraversamento funzionale al raggiungimento della Z.T.L. di via Circonvallazione Boreale, mediante l'unico varco disponibile in corrispondenza di Piazza Largo della Porta.

In tali casi, il transito dovrà avvenire alla velocità massima di 10 km/h ovvero a passo d'uomo e comunque nel rispetto delle condizioni di sicurezza per i pedoni e la quiete urbana, senza possibilità di sosta o fermata lungo il tratto in deroga.

Tale deroga non costituisce modifica della natura pedonale dell'area e potrà essere oggetto di revoca temporanea per esigenze contingenti o di sicurezza pubblica, mediante provvedimento del Responsabile del servizio di Polizia Locale o del Sindaco protempore.

La Zona a Traffico Limitato 1 - di Silvi Paese di via Corso Umberto I - in vigore dal **16 settembre al 14 giugno** di ogni anno e vigente dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di tutti i giorni, feriali e festivi - salvo periodo di vigenza APU come stabilito all'art. 3 del presente regolamento ovvero salvo diversa segnalazione.

La Zona a Traffico Limitato 2 - di Silvi Paese di via Circonvallazione Boreale - in vigore dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno e vigente dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di tutti i giorni, feriali e festivi. La circolazione sarà consentita agli aventi diritto di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Tutte le altre ZTL presenti sul territorio comunale sono in vigore tutto l'anno, salvo diversa segnalazione a seguito di appositi provvedimenti.

Nei predetti periodi l'accesso è interdetto a tutti i veicoli a motore sprovvisti di permesso autorizzatorio (*Pass*).

Sono previste le seguenti categorie di permessi:

- Permessi Permanenti, con durata non inferiore ai 3 mesi e massimo 3 anni;
- Permessi temporanei, rilasciati per determinati orari o giornate, con validità massima di 90 giorni.

I permessi rilasciati dovranno essere apposti in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

I veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli privi di abitacolo chiuso), sono esonerati dall'esposizione del contrassegno medesimo. Resta fermo l'obbligo per il conducente di esibire idoneo titolo agli organi di Polizia, qualora richiesti.

Nel caso in cui i varchi di accesso all'Area Pedonale Urbana o della Zona a Traffico Limitato vengano sorvegliati automaticamente a mezzo di sistemi informatizzati, i dati dei veicoli autorizzati verranno inseriti nel relativo database al fine di creare una lista bianca (*white list*) di veicoli autorizzati al transito.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle Z.T.L. e dell'A.P.U., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

ART. 4 TRANSITO E SOSTA ALL'INTERNO DELLE Z.T.L./A.P.U.

4.1 PERMESSO PERMANENTE categorie ammesse

Hanno diritto all'ottenimento del **permesso permanente**, previa presentazione di idonea istanza, le categorie sotto elencate:

- **Residenti (transito e sosta):** Ai residenti anagrafici dell'Area Pedonale Urbana e/o della Zona a Traffico Limitato e che abbiano nella loro disponibilità, a qualsiasi titolo e segnatamente nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Codice della Strada, un veicolo a motore, possono transitare nelle varie vie ricomprese all'interno delle rispettive Zone a Traffico Limitato e sostare, negli appositi spazi delimitati, previa esposizione del contrassegno rilasciato dall'ufficio preposto. In considerazione della limitata disponibilità di spazi per la sosta sarà rilasciato nr. 2 (due) permessi di sosta e transito per gli autoveicoli e nr. 1 (uno) permesso di sosta e transito per ciclomotori/motoveicoli a due ruote, per ogni nucleo familiare. Con la sola eccezione per la Z.T.L. di Silvi Paese 1 e 2 dove sarà rilasciato nr. 3 (tre) permessi di sosta e transito per gli autoveicoli e nr. 1 (uno)

permesso di sosta e transito per ciclomotori/motoveicoli a due ruote, per ogni nucleo familiare.

- **Domiciliati (transito e sosta):** Le persone domiciliate all'interno dell'Area Pedonale Urbana e/o della Zona a Traffico Limitato, non residenti nel Comune di Silvi, che abbiano nella loro disponibilità, a qualsiasi titolo e segnatamente nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Codice della Strada, un veicolo a motore, possono transitare nelle varie vie ricomprese all'interno delle rispettive Zone a Traffico Limitato e sostare, negli appositi spazi delimitati, previa esposizione di apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio preposto. Per domiciliato si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, su un'abitazione, regolarmente registrato per un periodo minimo di sei mesi. Il rilascio del permesso e del relativo contrassegno per la suddetta categoria è sottoposto alla valutazione, caso per caso, previa esibizione di documentazione che comprovi l'effettiva dimora abituale nella A.P.U./Z.T.L. In considerazione della limitata disponibilità di spazi per la sosta sarà rilasciato nr. 2 (due) permessi di sosta e transito per gli autoveicoli e nr. 1 (uno) permesso di sosta e transito per ciclomotori/motoveicoli a due ruote, per ogni nucleo familiare.
- **Titolari di diritto di godimento su immobili, non utilizzati come dimora abituale (transito e sosta):** Possono accedere all'interno dell'area A.P.U./Z.T.L. i veicoli utilizzati dai proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di appartamenti di civile abitazione, di garage ovvero posto auto privato, di cantine, ecc e regolarmente fruite, comprovate mediante copia autentica dell'atto, non concessi a qualsiasi titolo, in uso a terzi e occupati non in maniera stabile, previa esposizione di apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio preposto. Indipendente dal numero di locali che si hanno in disponibilità sarà rilasciato n. 2 (due) permessi di accesso per gli autoveicoli e nr. 1 (uno) permesso di accesso per ciclomotori/motocicli per transito e sosta alla A.P.U./ Z.T.L.
- **Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi, associazioni culturali (transito e sosta max 60 min):** Ai professionisti, anche in forma associata, agli agricoltori, allevatori, ai titolari di attività commerciali, di pubblici esercizi, di circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande e, in genere, alle attività di produzione di beni e servizi, alle associazioni culturali aventi sede operativa all'interno delle A.P.U./Z.T.L., è concesso n. 1 (uno) permesso per transito e sosta per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo di 60 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario. Per coloro che ai fini della loro attività commerciale o per coloro che hanno la disponibilità di un'area privata dedicata alla sosta dei veicoli è concesso un numero di autorizzazioni (*pass*) limitato al numero di posteggi utilizzabili. Il titolare o il gestore dell'attività commerciale, che dedica il parcheggio privato all'utilizzo esclusivo dei propri clienti è tenuto a comunicare entro le 48 ore successive all'accesso il transito avvenuto, specificando modello e targa del veicolo utilizzato, a pena di decadenza della possibilità di regolarizzazione.

4.2 PERMESSO TEMPORANEO categorie ammesse

Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, previo presentazione di idonea istanza, con validità giornaliera o mensile, per il transito, all'interno dell'A.P.U., e del transito e la sosta all'interno della Z.T.L senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale, per il periodo strettamente necessario alle operazioni, le categorie sotto elencate:

- **Lavori edili/artigiani:** Alle Imprese o Ditte operanti nel settore edilizio o dell'artigianato è rilasciato un permesso temporaneo di sosta e transito per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e delle merci. Il permesso è relativo esclusivamente a veicoli autorizzati al trasporto di cose e dovrà indicare, come periodo di validità, la data di effettivo termine dei lavori. All'atto della richiesta al Comando di Polizia Locale, gli interessati dovranno documentare, tra l'altro, i titoli abilitanti ai lavori o, in caso di attività edilizia libera, ogni elemento informativo utile a provare l'intervento da realizzare. Nel caso di cantieri edili, il permesso temporaneo sarà rilasciato con validità pari alla durata dei lavori.
- **Veicoli adibiti al servizio traslochi:** ai veicoli impiegati per operazioni di trasloco è rilasciato un permesso temporaneo di sosta e transito per il tempo strettamente necessario all'intervento circoscritto al giorno e agli orari concordati.
- **Manifestazioni, mercati ed eventi:** In occasione di manifestazioni ed iniziative regolarmente autorizzate, e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei

limitati alle necessità organizzative. Per tali attività è concesso un permesso di solo transito e di sosta per un tempo non superiore a 60 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario, e per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante (esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali).

- **Cerimonie religiose e laiche:** i veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (es.: matrimoni e battesimi) possono accedere alla Z.T.L. richiedendo apposita preventiva autorizzazione al Comando di Polizia Locale (almeno 10 giorni prima della data della celebrazione). L'autorizzazione, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'orario della durata della cerimonia, consentirà l'accesso esclusivamente alle vetture per gli sposi, o altro veicolo destinato alla cerimonia, con sosta negli stalli adibiti a parcheggio, ed il solo accesso ad una vettura destinata al trasporto delle persone con limitate capacità di deambulazione o con esigenze specifiche.
- **Strutture ricettive:** Agli ospiti delle strutture ricettive ubicate all'interno della A.P.U. e/o della Z.T.L. può essere rilasciato un permesso temporaneo per il transito e la sosta, per un tempo non superiore a 30 minuti, nei pressi della struttura, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Il permesso viene rilasciato, su richiesta del titolare o gestore della struttura o l'ospite stesso, per la durata del soggiorno, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale da effettuarsi **almeno 5 giorni prima della data di arrivo**. La comunicazione dovrà contenere l'elenco delle targhe dei veicoli utilizzati dagli ospiti, che dovranno risultare regolarmente registrati nelle schede di soggiorno secondo quanto previsto dalla normativa vigente (T.U.L.P.S.). **In caso di prenotazioni last minute, ovvero effettuate in un termine tale da non consentire il rispetto del preavviso di 5 giorni, la struttura o l'ospite stesso è tenuto a comunicare entro le 48 ore successive all'accesso** il transito avvenuto, specificando modello e targa del veicolo utilizzato, a pena di decadenza della possibilità di regolarizzazione. Il numero massimo dei permessi attivabili non potrà in alcun caso superare il numero delle camere autorizzate all'ospitalità, come risultanti dall'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. territorialmente competente. Non è in alcun caso consentito il rilascio di permessi nei periodi di chiusura dell'attività ricettiva, per ferie o per altri motivi.

ART. 5 CATEGORIE AMMESSE SENZA AUTORIZZAZIONE

Sono autorizzati ad accedere alla A.P.U o alla Z.T.L. senza il rilascio di permesso, solo per il tempo necessario a svolgere le mansioni cui sono preposti, le seguenti categorie:

- Veicoli di servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Protezione Civile e Guardie Eco-zoofile;
- Veicoli dei Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso, ambulanze e vigilanza notturna, Corpi di Polizia Privata, guardie giurate con livree visibili;
- Veicoli impiegati per la pulizia delle strade e per la raccolta dei rifiuti con livree visibili;
- Veicoli addetti ai servizi di manutenzione stradale, segnaletica, impianti d'illuminazione, rete fognaria e idrica solo per **interventi d'urgenza** e specifici nell'area in oggetto, con dicitura stampata esternamente al veicolo;
- Veicoli di proprietà dell'Amministrazione, con dicitura stampata esternamente al veicolo ovvero con livree visibili;
- Veicoli operativi dell'ASL, Croce Rossa, Poste Italiane, solo per interventi specifici nell'area in oggetto, con dicitura stampata esternamente al veicolo ovvero con livree visibili;
- Auto funebri per trasporto feretri e mezzi al seguito con comunicazione entro le 48 ore successive al transito, la ditta incaricata delle esequie comunica targa e modello dei veicoli utilizzati al Comando di Polizia Locale;
- Velocipedi e ai monopattini elettrici, mantenendo una velocità massima di 6 km/h. La sosta è consentita nelle apposite aree dedicate, ove presenti; in assenza di tali spazi, è consentita la sosta purché non venga arrecato intralcio alla circolazione o al transito pedonale;
- Ai medici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, ai pediatri ed alle ostetriche, nonché ai Medici Veterinari che hanno necessità di accedere alla Z.T.L. o all'A.P.U. per "visite domiciliari urgenti", è concessa la possibilità di poter circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dai rispettivi ordini professionali, con comunicazione entro le 48 ore successive al transito, della targa e modello del veicolo utilizzato, al Comando di Polizia Locale;
- Consegna medicinali e bombole di ossigeno con comunicazione entro le 48 ore successive al transito, della targa

- e modello del veicolo utilizzato, al Comando di Polizia Locale;
- Ai mezzi del trasporto pubblico locale con dicitura stampata esternamente al veicolo ovvero con livree visibili;
 - Taxi e NCC potranno accedere alle A.P.U./Z.T.L. ed effettuare esclusivamente fermate per il tempo strettamente necessario alla salita e alla discesa dei clienti a condizione di non creare intralcio, previa presentazione di licenza in corso di validità entro le 48 ore successive al transito presso il Comando di Polizia Locale.
 - Carro attrezzi con dicitura stampata esternamente al veicolo ovvero con livree visibili;
 - Artigiani e Ditte che effettuano interventi professionali, di pronto intervento o a domicilio, in situazioni emergenziali opportunamente documentate, nelle A.P.U./Z.T.L. è concesso l'accesso e sosta in prossimità dei luoghi di lavoro, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento, previa presentazione di documentazione attestante lo stato emergenziale entro le 48 ore successive al transito presso il Comando di Polizia Locale. Per interventi che non si esauriscono nell'arco della giornata è previsto il rilascio del permesso temporaneo, come riportato all'art. 4
 - Veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie ovvero veicoli al servizio di persone con disabilità, con l'esposizione del contrassegno di cui all'art. 188 del CdS ed art. 381 reg. di attuazione previa

Tuttavia la presenza del varco elettronico per il controllo degli accessi all'A.P.U. o alla Z.T.L. comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in un database che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati.

Pertanto, tutte le categorie di veicoli sopra elencate che accedono all'A.P.U. o alla Z.T.L., non contrassegnate e **non censite sulla piattaforma CUDE**, devono comunicare al Comando di Polizia Locale, entro le 48 ore successive al transito, il modello e la targa dell'auto utilizzata avendo cura di allegare tutta la documentazione attestante la categoria di appartenenza.

ART. 6 MODALITA' DI RILASCIO DEL PERMESSO

6.1 Permesso PERMANENTE

L'autorizzazione, per il permesso permanente per un periodo massimo di 3 anni, verrà rilasciata agli aventi diritto riportati all'art. 4 comma 1;

Il rilascio è subordinato alla presentazione di idonea istanza, utilizzando una delle seguenti modalità:

- accedendo al servizio sportello telematico - sezione Polizia Locale, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.
- utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, compilato in ogni sua parte, corredata dagli eventuali allegati da trasmettere tramite posta elettronica all'indirizzo **ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it** o da presentare presso l'ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Il rilascio del pass dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza a cura del Comando di Polizia Locale, presso i cui uffici potrà essere ritirato; Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il Comando di Polizia Locale potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa. Il termine di 30 giorni entro i quali l'ufficio deve provvedere al rilascio decorrerà dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Il veicolo per il quale si richiede il permesso deve avere la documentazione in regola con le norme del Codice della Strada (il Comando di Polizia Locale si riserva di effettuare i dovuti controlli)

Il rilascio del permesso e del relativo pass è subordinato al pagamento di una tariffa stabilita con apposita Delibera di Giunta Comunale, da effettuarsi tramite il sistema PagoPA o tramite pagamento elettronico al momento del ritiro presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Le autorizzazioni sono valide esclusivamente per i veicoli comunicati all'atto di presentazione dell'istanza, per un periodo non superiore ai 3 anni e devono essere rinnovati con formale istanza da presentare almeno entro 30 giorni dalla scadenza.

I permessi decadono automaticamente per il venir meno dei requisiti e delle condizioni per il loro rilascio, nel caso di

decesso del titolare o alla scadenza indicata sul permesso medesimo.

È fatto obbligo ai titolari di comunicare al Comando di Polizia Locale, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle cause di cui sopra, il venir meno dei requisiti e condizioni con obbligo di restituzione del pass al Comando stesso.

In caso di decadenza accertata d'ufficio o di scadenza del termine di validità, l'autorizzazione verrà disabilitata senza alcun obbligo in capo agli uffici di darne comunicazione all'interessato.

In caso di variazione dei veicoli associati, così come in caso di smarrimento o di deterioramento del permesso a lungo termine il titolare dovrà darne immediata comunicazione utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale dell'Ente.

In caso di temporanea sostituzione del veicolo per riparazioni o per cause di forza maggiore il titolare del permesso dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale la targa del veicolo sostitutivo che verrà associato al contrassegno rilasciato per un periodo non superiore ai 30 giorni.

6.2 Permesso TEMPORANEO

Il permesso temporaneo verrà rilasciato agli aventi diritto, riportati all'art.4 comma 2, con validità giornaliera o mensile, secondo le specifiche modalità ed indicazioni fornite in fase di rilascio da parte del Comando di Polizia Locale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

Il rilascio è subordinato alla presentazione di idonea istanza, utilizzando una delle seguenti modalità:

- accedendo al servizio sportello telematico - sezione Polizia Locale, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.
- utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, compilato in ogni sua parte, corredata dagli eventuali allegati da trasmettere tramite posta elettronica all'indirizzo **ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it** o da presentare presso l'ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Il permesso temporaneo potrà avere durata massima di 90 giorni ed il suo rilascio è subordinato al pagamento di una tariffa, stabilita con apposita Delibera di Giunta Comunale, da effettuarsi tramite il sistema PagoPA o tramite pagamento elettronico al momento del ritiro presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Le domande per la richiesta del permesso temporaneo devono essere presentate **almeno 5 giorni prima** della data di accesso all'A.P.U. o alla Z.T.L.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il Comando di Polizia Locale potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa.

Il termine entro i quali l'ufficio deve provvedere al rilascio decorrerà dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Il veicolo per il quale si richiede il permesso deve avere la documentazione in regola con le norme del Codice della Strada (il Comando di Polizia Locale effettuerà controlli a campione).

Il permesso sarà valido esclusivamente per il veicolo comunicato all'atto di presentazione dell'istanza e per il periodo indicato sul permesso stesso.

ART. 7 - VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio. Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e/o la revoca delle autorizzazioni.

ART. 8 - SANZIONI

Chiunque, titolare di regolare permesso, faccia uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare al Comando di Polizia Locale di Silvi la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

Chiunque titolare di regolare permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo visibile sul cruscotto del veicolo. L'uso del permesso su altro veicolo, o l'esposizione di fotocopie, comporta la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso. Tale violazione è soggetta altresì alla sanzione prevista dal Codice della Strada D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, in caso di mancanza di autorizzazione.

ART. 9 NORME FINALI

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e delibere di giunta, in contrasto con il presente regolamento.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.